

ASSICURAZIONE "R.C.Auto e Rischi Accessori"

Contraente:



Comune di Casciana Terme Lari
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Lari (PISA)
C.F.: 90054320503 - P.IVA: 02117740502

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- Effetto dalle ore 24 del: 30/04/2018
- Scadenza alle 24 del: 30/04/2020
- Prima scadenza alle ore 24 del: 30/04/2019
- Frazionamento: annuale

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	4
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
02.01.	Variazione del rischio	4
02.02.	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
02.03.	Clausola di Recesso	5
02.04.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
02.05.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
02.06.	Modifiche dell'Assicurazione	6
02.07.	Forma delle comunicazioni	6
02.08.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto	6
02.09.	Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione	6
02.10.	Oneri Fiscali	6
02.11.	Foro competente	6
02.12.	Riferimento alle Norme di Legge	6
02.13.	Interpretazione del contratto	6
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA	7
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	7
04.01.	Polizza amministrata a Libro Matricola	7
04.02.	Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria	8
04.03.	Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori	8
04.04.	Classe di rischio e attestati di rischio	8
04.05.	Danni ai Trasportati	8
04.06.	Rinuncia alla rivalsa	8
04.07.	Attestazione dello stato di rischio	9
04.08.	Precisazioni	9
04.09.	Estensione territoriale	9
04.10.	Tariffa applicata nel corso di durata del contratto	9
04.11.	Sostituzione dei veicoli	9
04.12.	Sospensione delle applicazioni	10
05.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI	10
05.01.	Veicoli assicurati, Operatività della garanzia	10
05.02.	Oggetto dell'assicurazione	10
06.	Garanzie sempre operanti	11
06.01.	Operatività delle garanzie	11
06.02.	Rottura Cristalli	11
06.03.	Imbrattamento della tappezzeria	11
06.04.	Colpa grave dell'assicurato	11
06.05.	Dolo e colpa grave	11
06.06.	Carico e scarico	11
06.07.	Ricorso Terzi da Incendio	12
06.08.	R.C. dei Trasportati	12
06.09.	Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza)	12
07.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	12
07.01.	Obblighi in caso di sinistro	12
07.02.	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	12

08.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO	13
08.01.	Determinazione dell'ammontare del danno.	13
08.02.	Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.....	13
08.03.	Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.....	13
08.04.	Obbligo di salvataggio e di conservazione.....	13
09.	NORME DIVERSE	14
09.01.	Clausola broker	14
09.02.	Produzione di informazioni sui sinistri	14
09.03.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti	15
10.	Veicoli da Assicurare RCA e ARD	16
11.	Massimali	16

01 . DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Accessorio:	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del mezzo;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Attestazione dello Stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo.
Contraente:	i soggetti che stipulano l'assicurazione;
Degrado:	deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo;
Ebbrezza:	stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Legge:	la Legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche;
Periodo assicurativo:	termine con il quale si definisce l'anno assicurativo;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;

02 . NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01 . Variazione del rischio

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.

3.L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1.Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art .106 del d.lgs.50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigia, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2.L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in odine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorre dalla nuova annualità.

02.03. Clausola di Recesso

1.In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La Facoltà di recesso si esercita entro30 giorni dalla proposta di cui comma 1 dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione .

3.Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrispondere l'integrazione del premio.

4.Il recesso non procede effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso

02.04. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

1.Nell'ipotesi di cui all'art.1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore **24 del 30/04/18**, con copertura dallo stessa dota anche se **la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio entro i 60 giorni successivi**. Il termine di comporta di 90 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, proroghe, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta

sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

02.06. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.07. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (telex, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker e viceversa.

02.08. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

02.09. Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza decorre **dalle ore 24.00 del 30/04/18 e scadrà alle ore 24.00 del 30/04/2020** in questa data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta; impregiudicato il diritto delle parti a risolverlo ad ogni annualità e per la Contraente la possibilità di chiederne la proroga secondo disposizioni di legge. La contraente ha comunque diritto di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 3 alla scadenza di polizza alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso per consentire l'espletamento della procedura di selezione dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs 50/2016.

02.10. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

02.11. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

02.12. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

02.13. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

03. ATTIVITÀ ASSICURATA

Il COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti verso i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per l'assicurazione **R.C.A. e RISCHI ACCESSORI** saranno operanti le condizioni di assicurazione, depositate dalla Compagnia aggiudicataria a norma delle disposizioni di cui alla Legge 24/12/69 n° 990 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs 209/05 e ss.mm) . **Dette condizioni, che devono essere accluse all'offerta**, devono, comunque, comprendere le condizioni accessorie di cui al presente capitolato, le quali avranno prevalenza in caso di discordanza con le condizioni di assicurazione riportate a stampa.

04.01. Polizza amministrata a Libro Matricola.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché presso il P.R.A. risultino intestati al Contraente.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle Carte Verdi.

Per le inclusioni, la garanzia decorrerà dal giorno ed ora indicati nella richiesta che la Contraente invierà al Broker o alla Compagnia, a mezzo telefax, telex o raccomandata A.R.. Tuttavia la decorrenza non potrà essere antecedente alla data e/o all'orario di invio della richiesta.

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta che la Contraente invierà al Broker o alla Compagnia, a mezzo telefax, telex o raccomandata A.R., o comunque dalle ore 24 della data di restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.

Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, o frazione di anno, l'impresa procederà alla regolazione del premio tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso della annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Assicuratore restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

L'ELENCO DEI VEICOLI CHE SONO INSERITI NELLA PRESENTE POLIZZA LIBRO MATRICOLA E' RIPORTATO AL SUCCESSIVO PUNTO 10 SCHEMA 1

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

04.02. Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria.

Il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore a:

- **Ciclomotori, motocicli ed Autovetture € 10 milioni per danni a persone e cose;**
- **Autocarri, macchine operatrici e mezzi speciali: € 15 milioni, per danni a persone o cose**
- **Autobus/scuolabus € 25 milioni, per danni a persone o cose**
- **Ogni altra tipologia di mezzo € 25 milioni**

Salvo maggior importi stabiliti dalla legge.

04.03. Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori.

Relativamente alla classe di merito per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura o di un ciclomotore ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, di altri motocicli o di altro ciclomotore, per la nuova autovettura, per i nuovi motocicli o ciclomotore sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest'ultimo è in classe di bonus.

In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

04.04. Classe di rischio e attestati di rischio

Il calcolo del premio sarà effettuato sulla base della classe di rischio indicata nell'elenco veicoli di cui al punto 10-+-, salvo il diritto delle parti ad ottenere un conguaglio, attivo o passivo, al momento della regolazione successiva all'emissione degli attestati di rischio da parte della compagnia assicuratrice precedente

04.05. Danni ai Trasportati.

La presente assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.

04.06. Rinuncia alla rivalsa.

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio dell'Ente, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E:

A) rinuncia alla rivalsa per veicoli usati da dipendenti e collaboratori

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

B) rinuncia alla rivalsa per i trasportati su mezzi destinati a trasporto di cose

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

C) rinuncia alla rivalsa per guida con attestato di superamento degli esami di idoneità (foglio rosa)

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

D) rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

E) rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario nel caso in cui, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

04.07. Attestazione dello stato di rischio.

In occasione di ciascuna scadenza annuale e della scadenza finale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato.

L'attestazione dovrà contenere:

- La forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva;
- il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato.

04.08. Precisazioni

Si considerano terzi anche il Sindaco gli Amministratori i Consiglieri, i Dirigenti ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente.

Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse e mobili installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.

La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero in aree non aperte al pubblico ovvero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i anni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

04.09. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.e., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

04.10. Tariffa applicata nel corso di durata del contratto

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

04.11. Sostituzione dei veicoli

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

04.12. Sospensione delle applicazioni

In caso di fermata del veicolo per periodi non inferiori a 30 giorni, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato in sede di riattivazione in occasione della emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso, (in quanto restituiti certificato e contrassegno assicurativi).

05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI

05.01. Veicoli assicurati, Operatività della garanzia

Sono assicurati per i rischi accessori i veicoli per i quali sia riportato nell'allegato di cui al **punto 10 schema 1**, il valore corrispondente alle partite Furto, Incendio Kasko. Solo per quei veicoli per i quali siano rilasciate le garanzie furto, incendio o casco, saranno operanti anche le garanzie accessorie previste dalla presente sezione.

05.02. Oggetto dell'assicurazione.

a) INCENDIO ED EVENTI SPECIALI:

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei capitali assicurati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di:

- incendio, intendendosi per tali i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- eventi naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;
- collisione con animali.

b) FURTO E RAPINA:

1) L'impresa si impegna ad indennizzare l'Assicurato:

- a) dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo per l'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo;
- b) in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato medesimo o delle persone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, oggetti aventi particolare valore artistico ed artigianale.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo, che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e abbia i cristalli alzati.
La garanzia è prestata fino a un massimo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro;

c) delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto che l'Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

2) L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina.
- il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina;
- rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo assicurato, con il limite di € 500,00 , qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale;
- l'Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
 - al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con l'Assicuratore relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;
 - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

3) L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.

c) KASKO:

La garanzia è prestata per sinistri occorsi in conseguenza di collisione, urto e ribaltamento dovuti alla circolazione, compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché alle parti di ricambio.

06. Garanzie sempre operanti

06.01. Operatività delle garanzie

Le garanzie rilasciate nella presente sezioni sono sempre operanti unitamente alla garanzia RCA

06.02. Rottura Cristalli

L'impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura degli stessi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti.

06.03. Imbrattamento della tappezzeria

L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne dei veicoli assicurati, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250 per evento. Il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.

06.04. Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente.

06.05. Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato e/o contraente deve rispondere a norma di legge.

06.06. Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate anche con messi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la responsabilità civile auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e di danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ed alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

06.07. Ricorso Terzi da Incendio.

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) *tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;*
- b) *il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a);*
- c) *ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).*

06.08. R.C. dei Trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato con la presente polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

06.09. Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza)

Si assicura fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per ogni sinistro, a favore del proprietario, del locatario di contratti leasing, del conducente, dei trasportati, per i seguenti casi, connessi a controversie originate dalla circolazione dei veicoli assicurati:

- Danni subiti per fatto illecito di terzi;
- Danni cagionati a terzi;
- Difesa penale per reato colposo o contravvenzione;
- Istanza di dissequestro del veicolo;
- Istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente;

La presente garanzia è rilasciata a secondo rischio, in caso di esistenza di polizza Tutela Legale con contraente l'Ente o in eccesso alla medesima.

07. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

07.01. Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio Provveditorato e Patrimonio ne è venuto a conoscenza con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

07.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi

detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

08. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO

08.01. Determinazione dell'ammontare del danno.

In caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

08.02. Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, che comunque si intenderà prestato decorsi 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

08.03. Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire italiane.

08.04. Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

09. NORME DIVERSE

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costitutesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente

09.01. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI Broker Net Italia S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BNI Broker Net Italia S.R.L. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 5,00% di ogni premio imponibile per il settore RC Auto e pari al 10% per il settore auto rischi diversi..

09.02. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- la data di accadimento dell'evento
- la data della denuncia
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
- b) sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari all'1 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1.

09.03. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente _____ . Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogetio (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10. Veicoli da Assicurare RCA e ARD

AUTOMEZZI COMUNALI , classe di merito in corso

N°	AUTOMEZZI	TARGA	Valore ARD
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

11. Massimali

Il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore a:

- Ciclomotori, motocicli ed Autovetture € 10 milioni per danni a persone e cose;
- Autocarri, macchine operatrici e mezzi speciali: € 15 milioni, per danni a persone o cose
- Autobus/scuolabus € 25 milioni, per danni a persone o cose
- Ogni altra tipologia di mezzo € 25 milioni

Salvo maggior importi stabiliti dalla legge.

Fatto in Quattro originali a _____ Il _____

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

OFFERTA TECNICA

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

OFFERTA ECONOMICA

Premio sezione RCA _____

Premio sezione ARD _____

Per complessivi: _____

Premio totale Euro _____ di cui imposte _____ S.S.N _____

Riparto di coassicurazione:

- _____ %
- _____ %
- _____ %

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....